

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***La sede principale degli affari e interessi determina la residenza fiscale***

di **Marco Bargagli**

Per espressa disposizione normativa (ex [articolo 2, comma 2, Tuir](#)), una **persona fisica** è considerata residente in Italia se, per la **maggior parte del periodo d'imposta**:

- è iscritta presso l'anagrafe della popolazione residente;
- ha il domicilio nel territorio dello Stato, definito come la sede **principale degli affari e interessi** ([articolo 43, comma 1, cod. civ.](#));
- ha stabilito la propria residenza nel territorio dello Stato, intesa come la **dimora abituale** del soggetto passivo ([articolo 43, comma 2, cod. civ.](#)).

Inoltre, al fine di **dirimere potenziali casi di doppia imposizione economica**, l'articolo 4, paragrafo 2, del **modello OCSE di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi**, prevede che quando una **persona fisica** è considerata **residente di entrambi gli Stati Contraenti**, la sua residenza è determinata con i **criteri di seguito indicati**:

- detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale **ha un'abitazione permanente**. Tuttavia, quando essa dispone di **un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti**, la stessa è considerata **residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette**, individuato come il **"centro degli interessi vitali"**;
- se non si può determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il **centro dei suoi interessi vitali**, o se la medesima **non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti**, essa è considerata residente dello Stato Contraente in cui **soggiorna abitualmente**;
- se detta persona **soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti**, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è **considerata residente** dello Stato Contraente del quale ha la **nazionalità**;
- se detta persona ha la **nazionalità di entrambi gli Stati Contraenti** o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti **risolvono la questione di comune accordo**.

In merito **all'esatta individuazione della residenza fiscale di una persona fisica che lavora a tempo pieno in Lussemburgo**, con un **contratto a tempo indeterminato**, percependo **redditi di lavoro dipendente**, è recentemente intervenuta **l'Agenzia delle entrate**, Direzione Centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali la quale, nella **risposta**

all'interpello n. 25 pubblicata in data 04.10.2018, ha fornito importanti chiarimenti con particolare riferimento alla **rilevanza del domicilio del soggetto passivo**, inteso come luogo in cui una persona ha stabilito la **sede principale dei suoi affari e interessi**.

L'istanza di interpello è stata presentata da una persona fisica che ha **iniziato a lavorare in Lussemburgo il 1° settembre 2017** spostando, conseguentemente, la **propria residenza all'estero**.

Sul punto, la **citata persona fisica** ha fornito alcuni **elementi di dettaglio**, rappresentando:

- di **essersi iscritto all'AIRE**, di essere **intestatario di un contratto di affitto in Lussemburgo** e di **lavorare a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato**;
- di avere, nello Stato estero, un **regime di tassazione con aliquota fissa** classificato come **single** (classe 1- più elevata come percentuale), in quanto la **famiglia risiede in Italia**;
- **che la moglie e il figlio sono residenti in Italia**, dove **hanno una casa in affitto**, mentre il relativo contratto, l'**assicurazione della casa** e le **bollette di gas e luce sono intestati al soggetto istante**;
- che in Italia la moglie è **proprietaria di un'automobile** e che la stessa è **intestataria della relativa assicurazione**;
- **di non avere altre proprietà in Italia** e di **venire regolarmente in Italia a trovare la sua famiglia**.

In buona sostanza, il **trasferimento della persona fisica in Lussemburgo** è unicamente legato alla possibilità di **avere un lavoro** che gli consenta di **sostenere sé stesso e la sua famiglia**.

L'Agenzia delle entrate, dopo avere evidenziato che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale **costituisce una questione di fatto** che **non può essere oggetto di istanza di interpello** (presentata ai sensi dell'[articolo 11 L. 212/2000](#)), ha fornito alcune indicazioni di carattere **strettamente interpretativo**, richiamando la normativa domestica e convenzionale di riferimento.

In particolare, nel citato documento di prassi viene posto in evidenza che la circostanza rappresentata dall'istante, secondo cui la **sua famiglia risiede in Italia e il contratto di affitto e le utenze sono intestate a suo nome**, *“potrebbe indurre a ritenere che lo stesso abbia nel nostro Paese il proprio domicilio ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, inteso come luogo in cui una persona, a prescindere dalla reale presenza fisica del soggetto, ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”*.

Quindi, qualora la persona fisica **non sia in grado di provare** la contestuale **assenza delle tre alternative condizioni** previste dall'[articolo 2 Tuir](#) (**iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, domicilio e residenza nel territorio dello Stato**), la stessa sarà considerata **fiscalmente residente nel nostro Paese per gli anni d'imposta 2017 e 2018**.

Infine, in caso di **contestuale residenza fiscale italiana e lussemburghese nelle annualità sopra**

**considerate**, in virtù dell'applicazione della **normativa interna in vigore in Italia e Lussemburgo**, eventuali **conflitti di residenza tra i due Paesi** dovranno essere risolti facendo ricorso alle disposizioni previste dalla **Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi** la quale, come detto, **valuta ulteriori criteri** utili a individuare il **Paese di tassazione del soggetto passivo** (es. il **luogo di ubicazione dell'abitazione principale**, del **centro degli interessi vitali**, della **dimora abituale**, l'individuazione della **nazionalità della persona fisica** oppure, in subordine, sollecitando la risoluzione **del conflitto di residenza di comune accordo tra gli Stati interessati**).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)